Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Bergamo Ovest

Delibera N° 2120 del 18/11/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DI GABRY ONLUS DI FARA GERA D'ADDA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - TRIENNIO 2025/2027

La sottoscritta Dott.ssa Rosetta Gagliardo, in qualità di Commissario Straordinario di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale, come tale nominata in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia XII/5265, adottata in seduta del 03 Novembre 2025, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n. 33, così come modificata dalla L.R. n. 23 del 2015 e s.m.i. delibera quanto segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PRESO ATTO dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento proponente il quale attesta quanto segue:

PREMESSO CHE:
- l'ASST riconosce il ruolo fondamentale svolto dagli enti del c.d. "Terzo settore" nell'ambito del sistema sociosanitario lombardo, a supporto degli utenti e delle loro famiglie, per rispondere efficacemente ai molti bisogni collegati alla cura e alla presa in carico dei pazienti, con particolare riferimento alle situazioni più fragili;
- con nota mail in data 31/10/2025 l'Associazione Amici di Gabry Onlus di Fara Gera d'Adda ha richiesto la stipula di una convenzione per attività di volontariato presso le strutture della ASST Bergamo Ovest;
- è stata redatta una proposta di convenzione, inviata all'Associazione Amici di Gabry Onlus di Fara Gera d'Adda, coerente con l'impegno e la continuità per le attività a vantaggio dei pazienti, nel pieno rispetto della normativa che disciplina la materia e delle direttive aziendali, per poter addivenire poi alla formalizzazione di un accordo;
- l'Associazione Amici di Gabry Onlus di Fara Gera d'Adda ha presentato regolare richiesta di iscrizione al RUNTS ai sensi di legge;

RICHIAMATI:
- il principio costituzionale di cui all'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, il quale prevede che "Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- l'art. 11 della L. 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di stipulare accordi con enti non profit che intendano svolgere le proprie funzioni di pubblica utilità, al fine di attuare unità di offerta innovative e sperimentali;

- il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e in particolare l’art. 14, comma 7, il quale prevede che è favorita la presenza e l’attività, all’interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, con i quali le aziende stipulano accordi o protocolli senza oneri a carico del fondo sanitario regionale;
- la L.R. 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, organizzazionismo e società di mutuo soccorso”, che all’art. 2 precisa che “La Regione riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia ed il pluralismo, ne riconosce la funzione di promozione culturale e di formazione ad una coscienza della partecipazione”;
- la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia sanitaria”, con particolare riguardo all’art. 24, che recita “La Regione riconosce e promuove il ruolo del volontariato nella sua essenziale funzione complementare e ausiliaria al SSL, finalizzata al raggiungimento e al consolidamento della buona qualità, dell'efficienza dell'attività e della professionalità degli operatori, nonché dell'appropriatezza e dell'umanizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, in un'ottica sussidiaria favorendo momenti di aggregazione ed ascolto delle associazioni di volontariato …. La Regione promuove e favorisce attività ed eventi di beneficenza finalizzati alla raccolta di fondi da destinare al potenziamento delle attività del SSL, a investimenti in edilizia sanitaria e tecnologia o attività di studio e ricerca, proposte da soggetti che garantiscano l'assenza di conflitto di interessi dando indicazione ai soggetti beneficiari di assicurare la piena trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari generati da tali attività a garanzia dei donatori, dei benefattori e dei destinatari degli interventi…”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. IX/1353 del 25 febbraio 2011 “Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del terzo settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità”;
- il D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106”, che disciplina i rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli enti del terzo settore, con particolare riguardo agli artt. 2, 35 e 56;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020 che valorizza la qualificazione degli enti del Terzo settore come “un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici - rivolti a perseguire il bene comune, a svolgere attività di interesse generale, senza perseguire finalità lucrative soggettive - sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione e a rigorosi controlli”;
- le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e ed enti del Terzo settore, negli articoli 55 - 57 del decreto legislativo n. 117 del 2017” adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 31 marzo 2021 n. 72;
- le “Linee guida n. 17” relative all’affidamento di servizi sociali a enti del terzo settore approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 382 del 27 luglio 2022;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 settembre 2020 n. 106, emanato in attuazione dell’art. 53, comma 1 del su richiamato D.Lgs n. 117/2017, che disciplina le procedure di iscrizione degli enti nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), le modalità di deposito degli atti nel registro, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del registro stesso.
- il decreto dirigenziale della Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26 ottobre 2021 n. 561 che ha definito il 23 novembre 2021 quale termine a decorrere dal quale ha avuto inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle Organizzazione di volontariato (ODV) e delle Associazioni di promozione sociale (APS) delle Regioni e Province autonome e nel registro nazionale delle APS;

- le deliberazioni di Giunta Regionale n. XI/4561 del 19 aprile 2021 recante determinazioni in ordine all'istituzione dell'Ufficio regionale del RUNTS, come integrata e rettificata dalla successiva deliberazione n. XI/5508 del 16 novembre 2021;

VISTI i pareri favorevoli alla convenzione di cui trattasi sotto riportati:
- in data 05/11/2025 del Direttore Socio Sanitario, Dott. Pietro Tronconi e del Direttore Sanitario, Dott. Antonio Manfredi;
- in data 14/11/2025 del Dott. Fausto Petrelli, Direttore S.C. Oncologia e del Dott. Andrea A. Esposito, Direttore S.C. Diagnostica per Immagini;

CONSIDERATO il testo della convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che prevede le seguenti condizioni:
- attività di volontariato, presso l'ospedale di Treviglio e di Romano di L., come segue:
 - trasporto pazienti per terapie in collaborazione con S.C. Oncologia,
 - volontariato in ospedale,
 - supporto psicologico ai familiari,
 - gestione telefonica cambio appuntamento degli inviti di screening,
 - supporto attività amministrativa nella gestione screening (archivio)
- durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione, salvo eventuali modifiche che potranno intervenire a seguito di emanazione di norme legislative o regolamentari da parte di organi istituzionali. É escluso ogni tacito rinnovo;

RITENUTO opportuno sottoscrivere con l'Associazione Amici di Gabry Onlus di Fara Gera d'Adda la convenzione per lo svolgimento di attività di volontariato per il supporto nella presa in carico dei pazienti per tutte le attività di screening e per i pazienti oncologici;

PRESO ATTO dell'attestazione del Responsabile del procedimento, Dirigente Responsabile S.S. Affari Generali e Legali, Dott. GianPiero Barracchia, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento e della relativa istruttoria svolta, ai sensi del Capo II della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

DATO ATTO dell'attestazione in ordine alla regolarità amministrativo contabile resa dal competente Direttore della S.C. Programmazione Bilancio e Contabilità, Dott.ssa Maristella D'Adda;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di stipulare la convenzione con l'Associazione Amici di Gabry Onlus di Fara Gera d'Adda, per l'attività di volontariato presso le strutture della ASST Bergamo Ovest, alle condizioni riportate nello schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per il triennio 2025-2027, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa;

2. di dare atto che con l'adozione del presente provvedimento l'ASST assume l'onere della garanzia della copertura assicurativa dei volontari operanti presso l'azienda, come previsto dal D.Lgs 117/2017;

3. di disporre, ai sensi della normativa vigente, la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale;

4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on Line sul sito istituzionale dell'Azienda, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 - comma 6 - della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE SANITARIO	IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
Dott.ssa Antonietta Ferrigno	Dott. Antonio Manfredi	Dott. Pietro Tronconi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Rosetta Gagliardo

SI ATTESTA LA LEGITTIMITA' DELL'ATTO PRESENTATO

Responsabile del procedimento amministrativo: Dott. GianPiero Barracchia

CONVENZIONE

CONVENZIONE TRA ASST BERGAMO OVEST E L'ENTE DEL TERZO SETTORE

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE

La ASST Bergamo Ovest, Piazzale Ospedale L. Meneguzzo, n. 1, (P. IVA e C.F. ……), rappresentata dal Commissario Straordinario, nonché Legale Rappresentante pro tempore, Dott.ssa ……., nata a …….., il …… (C.F. ……..)

E

L'Ente del Terzo Settore, con sede legale in , Via ……., partita IVA/C.F. , rappresentato dal Presidente , nato a , il (C.F.) nella sua qualità di legale rappresentante, iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal rif. n. ……..

PREMESSO CHE

- l'ordinamento vigente riconosce e promuove il "volontariato" come servizio reso dalle persone fisiche, persone giuridiche ed associazioni, in modo gratuito, autonomo, continuativo, professionale:
- il D.Lgs del 03/07/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. I, comma lettera b), della legge giugno 2016, n. 106", in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, dispone che le amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni assicurino il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso la possibilità, prevista dall'art. 56, di stipulare con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività e servizi di interesse generale;
- tali convenzioni possono essere sottoscritte - ai sensi del combinato disposto del primo e quarto comma dell'art. 54 del predetto codice - con ETS già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e con Enti che, ai sensi dell'art 4 del D.Lgs 117/2017 ss.mm.ii, abbiano effettuato l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), istituito presso il Ministero delle Politiche Sociali ed operativamente gestito su base territoriale in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia Autonoma;
- l'ASST Bergamo Ovest si riserva espressamente di riesaminare il contenuto della presente convenzione a fronte di eventuali nuove norme legislative o sopravvenute diverse esigenze tutto ciò premesso;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1— Oggetto della convenzione ed obblighi a carico dell'ETS

Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione dello svolgimento dell'attività di volontariato che l'ETS rende, attraverso i propri aderenti, presso l'ASST Bergamo Ovest, indicare struttura/ambulatorio/servizio:

- S.C. Oncologia

- S.S. Diagnostica Senologica

Nello specifico, l'ETS svolgerà le seguenti attività:
- trasporto pazienti per terapie in collaborazione con la S.C. Oncologia,
- volontariato in ospedale,
- supporto psicologico ai familiari,
- gestione telefonica cambio appuntamento degli inviti di screening,
- supporto attività amministrativa nella gestione screening (archivio)

L'ETS prende atto dell'importanza dell'attività che intende prestare a beneficio della collettività e assume gli obblighi nascenti da questa convenzione, per tutta la durata della convenzione.
L'ETS è responsabile in via diretta ed esclusiva della gestione complessiva delle attività oggetto della convenzione e del suo buon andamento.
L'ETS si impegna affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al Direttore e/o Incaricato di Funzione presso cui l'ETS svolge la propria attività, e informerà anche l'Ufficio Comunicazione e la Direzione Medica dei Presidi e Direzione di Distretto delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.
L'ETS deve garantire che l'attività all'interno delle strutture sia svolta nel rispetto primario delle finalità della ASST Bergamo Ovest, conformemente ai principi di trasparenza, affidabilità, correttezza e buona fede. L'attività non deve comportare fonti di rischio per la salute e la sicurezza dei pazienti e degli operatori dall' ASST Bergamo Ovest e deve essere svolta nel rispetto delle indicazioni e dei divieti contenuti nella documentazione richiamata nell'art. 8 "Tutela della salute e sicurezza" della presente convenzione.
È data facoltà ad ogni ETS e all'ASST Bergamo Ovest di proporre, nel corso della durata della convenzione, l'attivazione di progetti finalizzati a scopi specifici e comuni, per favorire l'umanizzazione dell'assistenza e il sostegno a attività istituzionali dell'ASST Bergamo Ovest. Per tali progetti verranno redatti *protocolli ad hoc* in collaborazione con la Presidenza e gli uffici compenti in materia.

Art. 2 —Modalità operative

L'ETS si impegna a rispettare quanto indicato nel "Regolamento per la disciplina delle attività degli ETS che collaborano con l'ASST Bergamo Ovest adottato con Deliberazione Aziendale.
L'ETS a mezzo dei propri volontari, si impegna a perseguire, attraverso prestazioni personali e volontarie dei propri aderenti, le attività previste dalla presente Convenzione, che dovranno in ogni caso essere conformi all'art. 5 del citato Codice del Terzo Settore.
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'ETS mette a disposizione volontari, i cui nominativi sono stati comunicati alla domanda di convenzionamento agli atti d'ufficio.
L'ETS, il cui volontario entra presso l'ASST Bergamo Ovest, si impegna a dare tempestiva comunicazione delle variazioni dei nominativi dei volontari al Direttore c/o Incaricato di Funzione ove svolge la sua attività e alla S.S. Affari Generali e Legali (con nuovi ingressi, cessazioni, etc.), specificando per ognuno, la data di inizio dell'attività presso l'ASST Bergamo Ovest. I registri presenza devono essere redatti mensilmente dagli ETS e l'ASST Bergamo Ovest si riserva di chiederne copia in ogni momento.
L'ETS garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie competenze, assicurando la loro specifica capacità e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente. A tal fine si impegna a garantire un'adeguata formazione, anche in tema di tutela della Privacy, di tutela della salute e sicurezza rispetto ai rischi presenti presso l'ASST Bergamo Ovest e di comportamento in caso di emergenza, per tutti gli aderenti.

L'ETS doterà i volontari di un tesserino di riconoscimento, recante sul fronte la dicitura "Servizio di Volontariato", la denominazione dell'ETS di appartenenza il nome e il cognome del volontario per esteso, che dovrà essere ben visibile e dei camici che gli stessi dovranno indossare, se richiesto dalla Direzione Medica dei Presidi nella sua funzione igienistica.
A norma dell'art. 7, comma 4 del "Regolamento per la disciplina delle attività degli Enti del Terzo Settore che collaborano con l'ASST Bergamo Ovest" si impegna ad attestare che il proprio personale è idoneo a svolgere l'attività presso le strutture dell'ASST Bergamo Ovest, valutandone costantemente la permanenza dei requisiti attitudinali, d'integrità e correttezza, nonché la predisposizione psico-attitudinale dei volontari alle specifiche attività in ambito socio-sanitario, confermandone la persistenza annualmente e conservandone agli atti la documentazione. Il venir meno, in qualsiasi momento e anche temporaneamente dell'idoneità comporta, da parte dell'ETS, la cessazione dell'impiego del volontariato presso la struttura ospedaliera sino al ripristino delle condizioni che ne permettano la ripresa.
Qualora l'ETS dovesse avvalersi di dipendenti o prestatori d'opera, ad integrazione dell'attività svolta dai volontari, (comunque in misura inferiore rispetto ai volontari), garantirà che gli stessi siano in possesso delle necessarie competenze e si impegnerà a:

- rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro per il proprio personale dipendente, integrati da eventuali accordi provinciali e/o regionali vigenti nel territorio in cui si svolge il servizio, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

I volontari possono accedere al servizio mensa dell'ASST Bergamo Ovest alle stesse condizioni dei dipendenti, secondo il Regolamento Aziendale per l'accesso alla mensa interna.

Art. 3 — Referenti dell'attività

I Referenti delle attività indicati nella presente convenzione sono:

✓ per ETS _____
✓ per l'ASST Bergamo Ovest: Direttore e/o Coordinatore di struttura/ambulatorio/servizio presso cui svolgono la loro attività.
✓

Il Referente dell'ETS dovrà essere reperibile per eventuali comunicazioni urgenti via mail e/o telefonica:
Cognome e Nome _____
e-mail: _____ telefono _____

Art. 4 — Verifiche e controlli

I Direttori e/o gli Incaricati di Funzione ove l'ETS presta l'attività di volontariato sono tenuti, per quanto di propria competenza, alla vigilanza sul corretto svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione da parte dei volontari del ETS nonché, alla verifica dell'osservanza, da parte di quest'ultima, delle norme che regolano l'accesso alle Strutture del Presidio Ospedaliero o del Distretto.
L'ASST pertanto, attraverso i Direttori e/o i Coordinatori di struttura/ambulatorio/servizio, assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'ETS, anche attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi, in rapporto alle attività oggetto della convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili, al fine della buona riuscita delle azioni ivi contemplate.
L'ASST Bergamo Ovest, attraverso i Direttori e/o gli Incaricati di Funzione, verificherà inoltre che le attività siano svolte nei modi e tempi concordati, in modo diligente, senza intralcio per le attività istituzionali.
Al termine di ciascun anno di durata della convenzione, entro fine marzo di ogni anno, l'ETS invierà alla ASST la relazione annuale validata dal Direttore della Struttura ove svolge l'attività.

La S.S. Affari Generali e Legali condividerà con la Direzione Medica dei Presidi e le Direzioni di Distretto le relazioni degli ETS che richiedono rimborsi assicurativi, svolgendo attività all'interno dell'ente, oppure su specifica richiesta da parte delle Direzioni, avvalendosi delle stesse per eventuali controlli interni.

Art. 5 —Assicurazione volontari

Ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore, l'ETS dovrà stipulare per i propri aderenti, apposita polizza assicurativa per infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno, esonerando l'ASST Bergamo Ovest da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi.
L'ETS si impegna a fornire all' ASST Bergamo Ovest tutti i dati relativi alla copertura assicurativa dei volontari, producendo copia delle relative polizze assicurative all'atto della sottoscrizione della convenzione e ogni qual volta l'ASST Bergamo Ovest ne faccia richiesta.
Nel caso di stipula di convenzione le spese relative alle coperture assicurative per i volontari che svolgono attività presso l'ASST Bergamo Ovest potranno essere rimborsate dall'ASST Bergamo Ovest in ragione e nella misura dell'attività prestata a favore dello stesso, in base alla rilevanza dell'attività svolta dall'ETS. Si precisa che il rimborso per gli oneri previsti per l'assicurazione sarà erogato previa fornitura della relativa documentazione comprovante il pagamento dell'assicurazione. ETS dovrà anche attestare di non aver percepito altri finanziamenti pubblici per le medesime finalità.
La gestione dell'attività, oggetto della convenzione, viene effettuata dall'ETS a proprio nome, per proprio conto ed a proprio esclusivo rischio e pericolo, in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge e di contratto.
L'ETS è obbligata a tenere comunque indenne la ASST Bergamo Ovest, da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, che possa derivare a persone (che siano anche volontari o personale dell'ETS stesso) o cose dall'attività del proprio personale (volontari/dipendenti etc), in relazione alle attività oggetto della convenzione.
L'ETS, infatti, è il solo responsabile, senza riserve o eccezioni, della gestione dell'attività oggetto della convenzione, ed è il solo responsabile dei danni cagionati in relazione allo svolgimento di tali attività o a cause ad esse connesse. L'ASST Bergamo Ovest sarà così esonerata da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

Art. 6 Sede

L'ETS, a seguito dell'assegnazione di spazi concessi per l'espletamento dei propri fini istituzionali (regolamentata con un contratto di comodato d'Uso), si impegna sin d'ora al rimborso delle spese sostenute dall' ASST Bergamo Ovest, secondo le modalità indicate all'articolo 9, punto 3, del "Regolamento per la disciplina delle attività degli Enti del Terzo Settore che collaborano con l'ASST Bergamo Ovest.
L'ETS provvederà con mezzi propri ad ogni ulteriore necessità (pulizia dei locali, fotocopie, materiale di consumo, etc.).
L'ASST Bergamo Ovest indirizza avvisi, comunicazioni e richieste al recapito indicato dall'ETS.
E' riconosciuta all'ASST Bergamo Ovest la facoltà di assegnare all'ETS una sede diversa in relazione alle esigenze organizzative del servizio pubblico.
Qualora l'ETS, per l'espletamento dei propri fini istituzionali, utilizzi spazi in condivisione con altra Associazione, i costi verranno suddivisi in base ai consumi e alle giornate di occupazione dei locali.

Art. 7 Utilizzo dei Nome, del logo e comunicazioni all'esterno

L'utilizzo del nome o del logo dell'ASST Bergamo Ovest e le relative modalità dovranno essere previamente autorizzate e concordate con l'Ufficio Comunicazione.
La divulgazione di qualsiasi notizia o comunicazione in riferimento a eventi e/o attività, con qualsiasi mezzo, che risulti in qualsivoglia modo connessa all'ASST Bergamo Ovest o alla sua attività dovrà essere previamente concordata con la Direzione Strategica dell'ASST Bergamo Ovest.

Art. 8 — Tutela della salute e sicurezza

Gli ETS convenzionati con l'ASST Bergamo Ovest possono prevedere due tipi di attività, a seguito della domanda di convenzione:
Caso 1: l'attività di volontariato dì cui alla presente convenzione non prevede la presenza di volontari all'interno dell'ASST Bergamo Ovest. Non si ravvisa pertanto la presenza di rischi da interferenza fra l'attività di ETS e le attività ospedaliere.
Caso 2: l'attività di volontariato di cui alla presente convenzione prevede la presenza di volontari all'interno delle strutture dell'ASST Bergamo Ovest. Si allega alla presente convenzione il Documento specifico di Valutazione dei Rischi Associazioni di Volontariato" (D.U.V.R.I.) redatto con i dati dell'attività oggetto della convenzione completo della documentazione sui rischi dell'ospitante ASST Bergamo Ovest; il suddetto documento, in attuazione dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., reca le misure di cooperazione e coordinamento nella gestione dei rischi per la salute e la sicurezza connessi alle attività oggetto della presente convenzione, costituisce parte integrante della presente convenzione e si intende approvato dalle parti con la sottoscrizione della convenzione stessa.

Art. 9 — Trasparenza e Legalità

L'ETS dichiara di non versare in situazioni di incompatibilità e/o potenziale conflitto di interesse, e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, che dovessero insorgere anche con riferimento ai singoli volontari.
L'ETS dichiara di conoscere e di aver preso visione del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2016, recante disposizioni in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice Etico e di Comportamento approvato da questa ASST, consultabili nella Sezione Amministrazione Trasparente sul sito www.asst-bgovest.it e di averne data necessaria diffusione e informazione tra gli associati.
L'ETS dichiara di conoscere e di aver preso visione del contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle Trasparenza (PTPCT) e dei correlati aggiornamenti presenti nella stessa sezione sul sito istituzionale.

Art. 10 — Trattamento dei dati personali e Privacy

Le Parti, ai sensi della Normativa in materia di protezione dei dati personali, come di seguito definita, dichiarano di trattare dati personali per le finalità inerenti all'esecuzione della Convenzione e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalla stessa derivanti.
Le Parti si impegnano, nell'esecuzione della presente Convenzione e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in piena conformità alla Normativa in materia di protezione dei dati personali (da intendersi, collettivamente, come il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR" il D.Lgs. n. 196/2003 aggiornato col D.Lgs. n. 101/2018 — c.d. "Codice Privacy" e ogni altro provvedimento, atto o decisione in materia di protezione dei dati personali adottato dall'European Data Protection Board o dal Garante per la protezione dei dati personali - "Provvedimenti"). osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali trattati.
Le Parti, in qualità di Titolari autonomi rendono ai soggetti interessati le informazioni relative al trattamento dei dati che li riguardano previste dagli arti. 13 e 14 del Regolamento. Tali informazioni, ove possibile, sono periodicamente aggiornate e reperibili sui siti istituzionali nell'apposita sezione privacy ove esistente.
Le Parti nell'ambito della presente convenzione, e con riferimento ai trattamenti di dati personali legati alla medesima, si configurano quali Titolari autonomi del trattamento. I Titolari devono impartire per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati degli utenti nell'ambito della propria attività e con i limiti di legge, curando, in particolare, il profilo della sicurezza di accesso e dell'integrità dei dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento. Inoltre, si impegnano a stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli autorizzati al trattamento, avendo cura di adottare preventivamente misure organizzative adeguate al rischio per diritti e libertà delle

persone fisiche. In particolare, l'ASST Bergamo Ovest provvederà a formalizzare atti di autorizzazione ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 2 quat. del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei suddetti dati ai singoli volontari.
Le Parti si impegnano, altresì, a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati ed a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra parte dall'Autorità Garante dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.
Nel caso in cui le Parti nell'esecuzione del presente Accordo intendano avviare specifici progetti, si impegnano a definire i ruoli privacy in base alle caratteristiche del caso concreto (es. Titolare-Responsabile) e a disciplinare in ogni singolo caso gli aspetti legati al trattamento dei dati personali.
Le parti assumono, pertanto, l'impegno a disciplinare nel dettaglio gli aspetti privacy correlati alle attività derivanti dalla presente Convenzione e ad elaborare la relativa documentazione in conformità alla normativa applicabile.

Art. 11 — Durata

La convenzione ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione, salvo eventuali modifiche che potranno intervenire a seguito di emanazione di norme legislative o regolamentari da parte di organi istituzionali. É escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 12 — Risoluzione

L' ASST Bergamo Ovest si riserva la facoltà della risoluzione della convenzione nei seguenti comprovati casi:

- gravi inadempienze da parte dell'ETS degli obblighi nascenti dalla convenzione e in essa specificamente individuati;
- dichiarazioni e comportamenti gravi e/o ripetuti da parte dei responsabili o dei volontari appartenenti all'ETS, lesivi del decoro, della dignità e dell'immagine dell'ASST Bergamo Ovest, dei suoi rappresentanti e del suo personale, nonché degli appartenenti alle altre ETS convenzionate;
- il venir meno del vincolo fiduciario necessario al corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'associazione;
- comportamenti o attività dell'ETS o dei volontari in contrasto con i fini e con gli interessi dell'ente;
- svolgimento di attività che implichino uno sviamento degli obiettivi di cui alla presente convenzione o volti al perseguimento di scopi di carattere privatistico o fini di lucro.

L' ASST Bergamo Ovest è tenuta a comunicare immediatamente al referente dell'ETS ogni evento che possa incidere sull'attuazione (dell'attività/dell'intervento) oggetto della presente convenzione.
Il Referente vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti dei destinatari delle attività stesse.
Il Presidente dell'ETS verifica i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici, visite sul posto, colloquio con i fruitori, etc.

Art. 13 Recesso

L'ASST Bergamo Ovest può recedere dalla convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno 15 giorni per qualsiasi circostanza, senza oneri a proprio carico.
L'ETS può recedere, a sua volta, dalla convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno 15 giorni con il pagamento delle spese pregresse.
La convenzione decade automaticamente se, nel corso della durata, vengano meno le necessarie qualifiche soggettive dell'ETS (es. scioglimento dell'associazione, decadimento dell'iscrizione al registro regionale, mancato rinnovo delle polizze assicurative, etc.). E fatto obbligo all'ETS di darne immediata comunicazione all' ASST Bergamo Ovest.

Art. 14 Foro competente

Le parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che dovessero insorgere. Nel caso in cui ciò non sia possibile, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo quello di Bergamo.

Art. 15 — Norme finali

Eventuali richieste di variazioni della presente convenzione dovranno essere sottoposte a valutazione inviando una nota in forma scritta alla sede legale dell'ASST Bergamo Ovest - Ufficio Protocollo, all'indirizzo PEC protocollo@pec.asst-bgovest.it
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'ars. 8, comma 1, della L. 266/91.
E soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86.
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa di riferimento nazionale e della Regione Lombardia, nonché alle clausole riportate in ogni convenzione individuale.
Le parti, infine, si danno reciprocamente atto e confermano che la presente scrittura è stata liberamente e direttamente negoziata dalle parti stesse e che le singole pattuizioni sono state da loro attentamente esaminate e che non sì rende pertanto applicabile il disposto di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

ENTE DEL TERZO SETTORE Il Presidente	ASST BERGAMO OVEST Il Commissario Straordinario